

45637/05

1775

n.1655\02 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENT. N.	1775/05
DEP. MINUTA	26.10.2005
N.	1655 \ 02 R.G.
DEPOSITATA IL	11 NOV 2005
N.	3950 C.A.N.
N.	1726 REP.
OGGETTO	DECRETI
	SANTA

in persona dei magistrati:

- dr. Gabriella Radaelli D'Avino Presidente
- dr. Enricomaria Garbellotto Consigliere
- dr. Domenico Tagliatela Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello promossa con citazione notificata in data 8/9/02

da:

X Y Z J

col proc. e dom. in Venezia avv. L. Schiavon

e col patrocinio dell'avv. G. Miotto

per mandato in atto di appello

Appellanti

contro:

Comune di B in persona del Sindaco pro-tempore


elett. domiciliata in Venezia presso lo studio dell'avv. R. Bevilacqua

col patrocinio dell'avv. P. Michielan

per mandato in comparsa di costituzione

Appellato

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VENEZIA 1
SERIE ATTI GIUDIZIARI



Reg. il 18 GEN. 2006 N. 225

Liquidati Euro 171,72

IL DIR. IL CAPO AREA SERVIZI
GARRARO ROSSO MARIA GRAZIA

Reg. 109 T	
Reg. 109 T	168,00
T.S. 964 T	372
Bolle 498 T	
TOTALE	171,72

Handwritten signature

Oggetto: riforma della sentenza n.1190 in data 6/6-8/11/01 del Tribunale di Treviso, in punto: pagamento somma

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha concluso:

in via principale di merito:

in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande tutte formulate dai sig.ri X Y Z e Y e, per l'effetto, condannarsi il Comune di B a restituire al sig. X le somme tutte da questo percepite per i titoli di cui è causa, pari a lire 148.782.435, cioè euro 76.839,72, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale rivalutato dal di dei singoli pagamenti all'effettivo saldo;

con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio:

in via subordinata di merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi quanto meno le domande proposte da Y Z ed J con vittoria di spese di lite nei loro riguardi;

compensarsi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio anche nei confronti di X

in ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza, darsi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, già durante il giudizio di primo grado, in ordine alla domanda reconvenzionale proposta dal Comune di B nei confronti degli odierni appellanti o prendere atto dell'avvenuta rinuncia a tale domanda da parte del Comune di B stesso e, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio con riguardo ad essa e dichiararsi nulla più essere dovuto dagli odierni appellanti al Comune per quanto formava oggetto della precitata domanda

*13.11.01
Dott. Carlo Turchi
Carlo Turchi*



[Handwritten mark]

Il procuratore dell'appellata ha concluso:

rigettarsi l'appello proposto e confermarsi per l'effetto l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n.1190\01 dell'8\11\01 con rifusione di onorari e spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 4\5\96 . X e i suoi figli Y , Z ed I , premesso che A , rispettivamente moglie e madre, affetta da tempo dal morbo di Alzheimer, era stata ricoverata sin dal 29\7\92, su richiesta del Comune di B , presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto; che l'ente comunale, cui risultava già corrisposto, per il pagamento delle rette di mantenimento, sulla scorta di una convenzione stipulata dal solo X un mese prima del ricovero, la somma di lire 78.924.000, domandava ora l'ulteriore somma di lire 49.677.585 adducendo che i prossimi congiunti vi erano tenuti ai sensi dell'art.443 cc; che la convenzione 29\6\92 era affetta da nullità per mancanza di causa o comunque era annullabile per vizio del consenso (violenza morale) e che, in ogni caso, la disposizione in favore della A era stata revocata ancor prima che questa (terzo beneficiario) avesse dichiarato di volerne profittare, tanto premesso convenivano in giudizio il Comune di B per sentir accertare che nulla, e per nessun titolo, dovevano al convenuto nonché dichiarare nulla o annullare la ricordata scrittura 29\6\92; domandavano inoltre la restituzione della somma già versata.

Il Comune si costituiva in giudizio ed, eccetto preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestava nel merito ogni avversa



Handwritten signature or initials.

deduzione ribadendo il proprio diritto alla corresponsione delle rette e domandando in via riconvenzionale il pagamento della somma di lire 49.677.585.

Istruita la causa anche con l'assunzione di prove testimoniali l'adito Tribunale di Treviso, con sentenza 6\6-8\11\01, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, respingeva ogni domanda attorea ed accoglieva invece quella riconvenzionale del convenuto.

Avverso detta pronuncia i consorti X A , con citazione notificata il 9\9\02, proponevano appello cui resisteva il Comune di B


Esaurita la trattazione, le parti, all'udienza del 13\10\05 precisavano definitivamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusionali e la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che le prestazioni fornite dall'Istituto Gris hanno sia natura sanitaria che assistenziale e, per la prima parte, ricadono sulla Regione mentre, per la seconda, gravano invece sul Comune per l'ipotesi di indigenza dell'assistito; ha escluso che questi, tenuto conto della situazione patrimoniale della famiglia di origine e comunque di quanti erano tenuti agli alimenti, fosse indigente; che dunque il Comune aveva diritto alla rivalsa nei confronti degli obbligati e legittimato pertanto all'esercizio dell'azione surrogatoria, in luogo cioè dell'alimentando che trascura il proprio diritto agli alimenti; ha escluso anche ogni profilo di invalidità della scrittura 29\6\92 ribadendo che, in ogni caso, le questioni in proposito sollevate risultano irrilevanti poiché la fonte giuridica

dell'obbligazione dei convenuti risiede comunque nella normativa codicistica sull'obbligo agli alimenti.

Con il primo motivo di appello gli impugnanti assumono che sarebbe cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale del Comune per avere essi spontaneamente corrisposto all'Ente, in corso di causa, le somme da questi richieste; deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è affatto comprovato che essi possiedono (o possedessero) sufficiente capacità contributiva, risultando agli atti solo che X è titolare di un modesto compendio immobiliare, sul quale esercita l'attività di agricoltore, e nessun altro elemento invece per i figli; lamentano che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita in quanto mai il Comune aveva esercitato l'azione surrogatoria ex art.2900 cc e che in ogni caso quello agli alimenti è un diritto strettamente personale e indisponibile ed è dunque azionabile solo dall'avente diritto; negano che la distinzione tra prestazioni sanitarie e assistenziali trovi fondamento nella normativa vigente e comunque che una tale distinzione possa operarsi per la A, tenuto conto per un verso della grave malattia di cui era affetta e, dall'altro, della natura sicuramente "sanitaria" delle prestazioni socio assistenziali erogate ai malati cronici; riaffermano i profili di invalidità e inefficacia della scrittura 29\6\92, sia per mancanza di causa, per essere l'obbligazione assunta priva di ogni corrispettivo e comunque l'assistenza alla A dovuta per legge, sia per vizio del consenso, posto che la sottoscrizione era stata carpita con la minaccia di un male ingiusto e grave (e cioè il mancato ricovero della ammalata), sia per avere l'obbligato, con raccomandata 19\10\95, revocato

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text. The stamp contains the text "TRIBUNALE CIVILE" and "CANTÙ". Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

la disposizione prima che il terzo beneficiario dichiarasse di volerne beneficiare.

È sicuramente infondato il primo motivo di impugnazione poiché la cessazione della materia del contendere presuppone che tra le parti del giudizio non sussista più alcuna controversia e difetti pertanto l'interesse alla pronuncia della sentenza mentre, nella specie, gli appellanti domandano comunque la restituzione, anche, delle somme spontaneamente versate nelle more del primo giudizio e, l'appellato Comune, la conferma della sentenza impugnata, che al pagamento delle medesime somme ha condannato gli impugnanti.

Riguardo i restanti motivi di appello va precisato che il Comune ha richiesto il pagamento delle rette anticipate sul presupposto che trattandosi di prestazioni assistenziali e non sanitarie esse fanno carico ai congiunti tenuti agli alimenti; al contrario gli odierni appellanti, sin dalla domanda introduttiva, hanno sostenuto che le spese del ricovero, attesa la grave patologia di cui era affetta la **A**, fossero a totale carico dei "pubblici poteri" (con i motivi di appello hanno precisato, negando la distinzione operata dal Tribunale, che gli oneri del ricovero ricadono per intero sul Servizio Sanitario Nazionale).

Ora, occorre stabilire se le prestazioni di cui la **A** ha goduto abbiano natura sanitaria, o di rilievo sanitario, oppure carattere socio-assistenziale; solo nel primo caso esse sarebbero, comunque, a carico del Servizio Sanitario.

Sulla scorta di fatti dell'art. 30 della legge n. 750/83 sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di *rilievo sanitario commesse con*

12/10/1981

quelle socio assistenziali"; per tali attività si intendono, anche alla stregua del D.P.C.M. 8\8\85, quelle "attività che richiedano personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi e produrre effetti"; peraltro, a norma dell'art. 6 del medesimo decreto, tra tali attività rientrano anche i "ricoveri in strutture protette comunque denominate".

Sono invece prestazioni socio-assistenziali quelle in cui venga esercitata solo un'attività di sorveglianza e assistenza non sanitaria (anche quando in tali ipotesi si assommino prestazioni sanitarie occasionali in relazione a stati morbosi transeunti) e dunque "i ricoveri in strutture protette extra ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza sanitaria"(art.6 D.P.C.M cit); in tale ultimo caso occorre stabilire, anche alla stregua della legislazione regionale, se esse ricadano sugli enti locali, in che misura e con quale concorso del privato, con ogni conseguenza riguardo l'azione di rivalsa di cui all'art.1, comma terzo, della legge 1580/31, che è rimasta in vigore pur dopo l'emanaazione della legge di riforma sanitaria 23/12/78 n.833 (da ultimo Cass.481/98 e 4460/03) per le prestazioni onerose o rese a domanda.

Peraltro, che nel nostro sistema socio-sanitario permangano prestazioni onerose, e queste siano soprattutto quelle assistenziali, lo si ricava dall'art.22 del Dpr 616/77, espressamente invocato in prime cure dal Comune che in materia di beneficenza pubblica, le cui competenze in



al
f
N
be
re
di
co
as
du
atr
pre
de
la
cos
div
cor
mo
Par
stat
rifi
cert
stes
esri
mon
defi

attuazione della legge 372/75 furono trasmesse ai Comuni, prevede anche l'erogazione di servizi a pagamento.

Nel caso di specie è certo, comunque, che le prestazioni di cui ha beneficiato la **A** hanno avuto carattere di "rilievo sanitario" e, del resto, attese le patologie che l'affliggevano, non avrebbero potuto essere differenti. La paziente fu accolta nell'Istituto affetta da morbo di Alzheimer, con gravissimo deterioramento mentale, disorientamento temporo-spaziale, assenza di qualsiasi autonomia personale; durante la degenza fu ricoverata due volte presso l'Ospedale di Treviso per tachiaritmia da fibrillazione atriale e per la frattura del femore; le sue condizioni andarono progressivamente peggiorando, con una perdita anche della capacità di deglutizione e la necessità di nutrizione attraverso un sondino naso-gastrico; la prevenzione delle piaghe da decubito rese necessaria un'assistenza costante del personale paramedico, anche per lenire le conseguenze di una diverticolosi cronica; gli ulteriori episodi di fibrillazione atriale e le compromesse condizioni polmonari hanno richiesto poi un assiduo controllo medico, per le terapie di volta in volta necessarie.

Pare dunque evidente che l'attività di assistenza e sorveglianza, che pure è stata prestata, ha avuto una funzione meramente marginale rispetto quella di *rilievo sanitario* (si consulti la cartella clinica in atti -doc.13- e la certificazione a firma del dott. Lopes, in data 30/7/96, proveniente dallo stesso Istituto -doc.22) che, riprendendo la dizione del citato D.P.C.M., è estrinsecata in un sostegno all'attività sanitaria vera e propria (con un monitoraggio quasi giornaliero delle condizioni della paziente, e la definizione delle necessarie terapie oltre che del continuo intervento del

personale parasanitario) essendo *diretta immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute*, posto peraltro che senza di essa quella specificatamente sanitaria non avrebbe potuto *svolgersi o produrre effetti*.

Dette prestazioni, a norma del ricordato art.30 della legge n.730\83, fanno carico al Servizio Sanitario Nazionale e dunque il Comune di **B** non ha azione per esigerne il pagamento, nemmeno sulla scorta della dichiarazione di impegno del **X** in data 29\6\92 che proprio in conseguenza di quel disposto di legge manca di causa ed è dunque nulla.

Da tale invalidità discende dunque il diritto di **X** alla restituzione della somma già versata pari a lire 78.924.800 (euro 40.761,25) e di tutti i consorti **X A** alla restituzione di lire 49.677.585 (euro 25.656,33) versata nelle more del giudizio di prime cure; trattandosi di ripetizione di indebitto, e stante la sicura buona fede del Comune, sul primo importo decorreranno gli interessi dalla domanda (cioè dalla notifica dell'atto di citazione) e, sul secondo, dal pagamento, esclusa naturalmente la pur richiesta rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

La particolare natura della controversia e la non facile ricostruzione in diritto della fattispecie consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M


la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1655\02 rg, in riforma della sentenza n.1190 in data 6\6-8\11\01 del Tribunale di Treviso, condanna il Comune di **B** alla restituzione in favore di **X** della somma di euro 40.761,25 e di **X**, **Y**, **Z** e **I** della somma di euro 25.656,33, maggiorata la prima



di interessi legali a far data dal 4\5\96 e, la seconda, dal pagamento; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Venezia, 13\10\05

Il Consigliere estensore



Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1
Dr. Marianna Andretto

Il Presidente




inviate comunicazioni per
notifica agli Uff. Giudiziari
di VB
oggi 11 NOV. 2005
Il Cancelliere


IL CANCELLIERE C1
Dr. Marianna Andretto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia il 11 NOV. 2005

IL CANCELLIERE C1
(Dr. Marianna Andretto)



Questa causa è iscritta al n. 1000
del 11 NOV. 2005
MICHIELAN
COMUNE DI B
11 NOV. 2005


Questa copia è conforme all'originale e si spedisce per la **prima** volta in forma esecutiva a favore di

X - Y - Z
- J

Avv. L. Schiavon

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Dalla Cancelleria della Corte di Appello di Venezia.

Venezia, 16 dicembre 2005

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marianna Andretto



Copia conforme all'originale

Venezia, 12 LUG 2012

DIAPPE
L'ASPIRANTE
funzionario